



Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, mediante installazione e gestione di distributori automatici ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2023. CIG: Z463DDAE44

Premessa

La Camera di Commercio di Padova intende installare all'interno della propria sede in appositi spazi distributori automatici di bevande ed alimenti per la somministrazione di prodotti a favore del personale camerale, di utenti e di ospiti con funzionamento a denaro e/o chiavette magnetiche.

L'affidamento della concessione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, lett. b) del D.lgs. 36/2023 tramite la piattaforma Me.P.A. nel Bando "Servizi" - SETTORE MERCEOLOGICO "RISTORAZIONE", Categoria: Servizio di gestione distributori automatici – CPV 42933000-5 (distributori automatici) e CPV 42968100-0 (distributori bevande)".

I distributori automatici saranno dislocati nella sede camerale ovvero Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 Padova

La Camera di commercio di Padova si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione dei distributori qualora si verifichi l'alienazione o l'acquisto di nuovi immobili nel corso della durata del contratto.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio riguarda l'installazione, gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione di n. 2 distributori automatici di bevande calde, n. 1 distributore automatico di alimenti preconfezionati e bevande e n. 1 distributore di bevande fredde.

Detti distributori saranno dislocati nella sede camerale come elencata in premessa.

In particolare, dovranno essere collocati come segue:

- n. 1 distributore automatico di bevande calde, n. 1 distributore automatico di alimenti preconfezionati e bevande e n. 1 distributore di bevande fredde al TERZO piano;
- n. 1 distributore automatico di bevande calde al QUINTO piano.

L'utilizzo del servizio oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale della Camera di Commercio di Padova e dei suoi ospiti e, pertanto, la società affidataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l'eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.

Si tratta, pertanto, dell'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 176 e ss. Del D.lgs. 36/2023 del servizio per la somministrazione automatica di alimenti preconfezionati e bevande fredde/calde presso la sede camerale con funzionamento a denaro e/o chiavette magnetiche.



I distributori automatici da installare nella sede sopra indicata dovranno essere di recente fabbricazione e di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici ed in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione, nonché tali da possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione.

Ulteriori informazioni:

- L'attività lavorativa del personale camerale e del personale di soggetti terzi che prestano attività lavorativa presso le sedi camerali si svolge su 5 gg. lavorativi;
- L'Ente Camerale non sosterrà alcun costo e il gestore remunererà la propria attività d'impresa attraverso il prezzo pagato dall'utenza;**
- Tutti gli oneri di sicurezza e i rischi imprenditoriale, economico e gestionale della concessione rimangono a totale carico del gestore;
- Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) nei quali verranno installati i distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di proprietà della Camera di Commercio di Padova;
- L'installazione dei distributori non richiede l'effettuazione di lavori in quanto esiste già il collegamento con l'impianto idrico dell'edificio;
- E' a carico del gestore la procedura per ottenere l'autorizzazione sanitaria ed è ugualmente a carico del gestore l'onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione, Certificazione, Documento previsto dai regolamenti e dalle Leggi per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato. Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per l'ente camerale.

La gestione del servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato; tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'operatore economico affidatario per tutta la durata del Contratto.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

Il servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al venerdì.

Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del Servizio, l'affidatario dovrà assicurare che i distributori automatici siano in attività 24 h su 24 h, considerando che indicativamente il personale è presente dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

Art. 2 – Specifiche tecniche dei distributori:

I Distributori Automatici dovranno:

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- riportare le etichette con l'indicazione della marca dei prodotti oggetto di distribuzione;
- essere rispondenti alle norme vigenti, anche tecniche, sia nazionali che europee, in materia di sicurezza, antinfortunistica e di prevenzione incendi;
- essere muniti di dispositivi antiallagamento e salvavita;
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P.;



- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo di ciascuna apparecchiatura, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché nominativo/numero di telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami segnalazioni di guasto, di prodotti esauriti, ecc...;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- essere dotati di sistemi di pagamento a moneta con sistema rendi-resto e chiavetta magnetica che sarà concessa, a richiesta degli utilizzatori, su pagamento di una cauzione di € 5,00;
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto e garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- l'anno di fabbricazione dei distributori non dovrà essere antecedente al 2018;
- per ogni apparecchiatura deve essere consegnata Camera di Commercio di Padova copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti, del manuale d'uso e delle schede tecniche.

Art. 3 – Disposizioni generali di pulizia e Igiene dei distributori automatici

Il concessionario effettuerà le pulizie periodiche, interne ed esterne dei Distributori Automatici.

Il concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- b) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- d) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei Distributori Automatici.

In particolare la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore.

Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno affidate alla diligenza del Concessionario. E' a cura dell'affidatario prevedere un piano di pulizia e igiene dei distributori da sottoporre alla Camera di Commercio di Padova.

La mancata osservanza delle tempistiche indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia da parte dell'affidatario, comporterà l'applicazione di una penale.

Art. 4 – Caratteristiche dei prodotti

I prodotti erogati dai distributori che ne prevedono la somministrazione, devono essere di **prima qualità** ed in ogni caso, di **primarie marche a livello nazionale**, conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria.

I prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti quali:

- Denominazione dell'alimento
- Elenco dei prodotti erogati
- Elenco degli ingredienti



- Il termine di conservazione o la data di scadenza
- Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego
- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
- Il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto
- Ogni altra informazione obbligatoria

INOLTRE

- Gli eventuali prodotti Bio devono essere certificati.
- Gli eventuali prodotti erogati dal mercato equo-solidale devono riportare tutte le indicazioni e certificazioni previste.
- Gli eventuali prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare le indicazioni per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio.

I prodotti freddi e gli snack **NON** devono contenere

- Coloranti di sintesi
- Esaltatori di sapidità
- Edulcoranti
- Aromi se vietati dalla normativa vigente
- Polifosfati
- Acidi grassi trans
- Grassi di palma o cocco

Art. 5 – Paniere dei prodotti

Le sottoindicate categorie di prodotti costituiscono il paniere individuato dall'Ente camerale sul quale gli operatori economici dovranno formulare il preventivo.

Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati. Inoltre il Concessionario si impegna a fornire prodotti di prima qualità e, ove possibile, a garantire la freschezza della materia prima utilizzata

Di seguito vengono indicate le caratteristiche qualitative minime richieste.

Bevande calde:

Si intendono tutte quelle composte da caffè, caffè decaffeinato, orzo, latte, the, cioccolato e le possibili ulteriori varianti a base di tali prodotti.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con la possibilità di indicarne la quantità.

Nella tabella si riporta l'elenco delle bevande calde (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e la grammatura per prodotto.

Bevanda	Caratteristiche	Grammatura minima per erogazione
Caffè' in capsula	dovrà essere di prima scelta con	grammi 7



	miscela di minimo 60% arabica (e il resto robusta),	
Caffè espresso	dovrà essere del tipo miscela bar prima scelta con miscela di minimo 50% arabica (e il resto robusta) macinato all'istante	grammi 7
Caffè macchiato		grammi 7 di caffè; grammi 4 di latte
Caffè lungo		grammi 7
Caffè lungo macchiato		grammi 7
Caffè decaffeinato		grammi 1,5
Caffè decaffeinato macchiato		grammi 1,5 di caffè; grammi 4 di latte
Caffè al ginseng		
Cappuccino		grammi 7 di caffè; grammi 6 di latte
Orzo		grammi 1,2
Orzo macchiato		grammi 1,2 di orzo; grammi 4 di latte
Thè	Alta qualità di thè in polvere	grammi 13
Cioccolata	Polvere di cacao	grammi 23
Latte		grammi 8

Bevande fredde:

Si intendono tutte quelle bevande fredde distribuite nei contenitori originali della casa produttrice in lattina, in tetrapack e bottigliette.

Nella tabella si riporta l'elenco delle bevande fredde (*a titolo esemplificativo e non esaustivo*) e le misure delle confezioni.

Bevanda	Caratteristiche	confezione
Acqua naturale	delle migliori marche	da 50 cl.
Acqua frizzante	delle migliori marche	da 50 cl.
Bevande in lattina	vari tipi (es. Coca Cola, aranciata, chinotto ecc..)	da 33 cl.
Succhi di frutta in brik	percentuale minima di frutta 50%	da 20 cl.
Thè	delle migliori marche e di vari gusti	da 50 cl.

Prodotti confezionati dolci/salati

Si intendono vari tipi di snacks (dolci e salati); dovrà essere mantenuto un equilibrio tra i due generi.

Nella tabella si riporta l'elenco dei prodotti (*a titolo esemplificativo e non esaustivo*) e le misure delle confezioni.

Merendine/biscotti/snack salati <u>senza glutine</u>	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------



Crackers vario tipo	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Snacks salati (salatini/prodotti da forno)	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Patatine classiche e/o di vari gusti	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Taralli e schiacciatine	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Cioccolato	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Biscotti farciti	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Frutta secca	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi e in confezione da 25 gr.

Altre linee prodotti

Ogni distributore potrà inoltre prevedere, in accordo con la Camera di Commercio di Padova, la presenza di prodotti, come:

Grana padano o Parmigiano Reggiano o latteria IGP o formaggio	confezioni da 30 g associato ad un pacchetto di crackers e/o prosciutto crudo di alta qualità in confezioni sigillate da 30 gr.
Panini composti da 50g di pane comune di tipo "0" o "00"	farciti con verdure (pomodori, rucola, olive, ecc.) e con 30 g di (a scelta uno o l'altro): <ul style="list-style-type: none">- prosciutto crudo D.O.P.;- prosciutto cotto: di alta qualità, a basso contenuto di acqua, senza polifosfati, senza lattosio;- altro affettato alta qualità;- tonno

La Camera di Commercio di Padova si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga più opportuna l'erogazione.

Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento e/o del numero delle spirali attivate, debbono essere preventivamente concordati tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi, in una ottica di gestione eco-compatibile del servizio prestato.

Art. 6 – Durata e valore del servizio di concessione

Il servizio in argomento **avrà durata pari a 3 (tre) anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023 il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi.



Pertanto, il valore della concessione, tenuto conto del fatturato per i distributori automatici derivanti dai ricavi delle vendite e delle prestazioni sulla stima di dati storici è pari ad € 30.360,00.

Tale valore indicato rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito dalla Camera di Commercio di Padova essendo il rischio operativo interamente trasferito al concessionario.

Inoltre tale importo è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall'operatore economico aggiudicatario della concessione, inclusi i costi di trasferta del proprio personale in loco.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza – non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00.

Di seguito, con riferimento alla possibile richiesta di prodotti quotidiana, si indica una stima di massima di consumazione giornaliera dei fruitori riferita solo al *“personale della Camera di Commercio”* e del *“personale di soggetti terzi”* che ad oggi prestano servizio presso la sede camerale a diverso titolo e che, pertanto, non tiene conto degli ulteriori ospiti ed utenti che accedono alle sedi.

1) Sede legale: Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 Padova

Numero medio di utenti /anno	Importo stimato della consumazione giornaliera	Media Giorni di presenza /annui	n. anni contratto	Valore stimato del affidamento
100	€ 0,40	253	3	€ 30.360,00

Il contratto verrà stipulato tramite procedura informatizzata prevista dalla piattaforma di e-Procurement della Pubblica Amministrazione Me.PA sul sito www.acquistinretepa.it

Art. 7 – Canone annuale di concessione

Il servizio come descritto, genera un'obbligazione a capo dell'Operatore economico nei confronti dell'Amministrazione derivante dal pagamento del canone accessorio relativo agli spazi occupati dai distributori automatici.

Per il servizio in oggetto, pertanto, il Concessionario dovrà provvedere alla corresponsione di un canone minimo annuo fisso a prescindere dal risultato economico e finanziario derivante dall'attività in oggetto. Esso è valorizzato sulla base di un canone annuo per distributore per il numero dei distributori installati ed in funzione.

Tale canone viene quantificato complessivamente per tutti i distributori installati **in € 3.000,00 (Iva esclusa) per i tre anni di concessione**, quale rimborso delle spese di energia elettrica, acqua e utilizzo degli spazi camerale, da versare mediante bonifico bancario (su emissione di PAGOPA annuale) su presentazione di nota di debito da parte della Camera di Commercio di Padova.

Art. 8 – Prezzi

Il Concessionario dovrà applicare tariffe agevolate agli utenti in possesso di chiavetta elettronica per il pagamento dei prodotti oggetto del servizio di distribuzione automatica.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del servizio, corrispondente a quello indicato nell'offerta.



Art. 9 -Obblighi del concessionario/fornitore

Il Concessionario dovrà:

- Provvedere a propria cura e spese a quanto necessario all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative compreso il rilascio dell'eventuale autorizzazione sanitaria;
- Provvedere alla consegna della dichiarazione di conformità dei distributori automatici;
- Installare distributori automatici con dispositivo antiaggancio e salvavita;
- Provvedere all'installazione dei distributori entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- Fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso di primarie marche a livello nazionale;
- Fornire l'elenco dei prodotti in distribuzione, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo.
Tale Elenco dovrà essere prodotto prima della stipula del Contratto;
- Garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico sanitarie vigenti;
- Garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
- Provvedere al pagamento di eventuali multe e ammende irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- Rispondere personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi;
- Impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore;
- Rilasciare elenco dei nominativi degli operatori impiegati nel Servizio, nonché le variazioni intervenute per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione e nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;

La Camera di Commercio di Padova è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopracitati, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà della Camera di Commercio che di terzi.

La Camera di Commercio di Padova non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici. E' altresì sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni, comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Ente camerale.

Saranno a carico del Concessionario i seguenti oneri e condizioni:



- l'obbligo di farsi carico degli oneri di smaltimento relativi a proprie attrezzature ed arredi;
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- rispetto integrale delle vigenti prescrizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento alle regole dell'HACCP.

Art. 10 – Rifornamento, assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve riparare i guasti con tempestività e comunque non oltre le 3 (tre) ore dalla segnalazione; qualora le riparazioni non possano essere eseguite il loco, dovrà provvedere all'immediata sostituzione dell'apparecchio e dovrà essere garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale.

L'assistenza tecnica deve intendersi completa di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione gratuita in caso di guasto e il passaggio periodico dell'incaricato dall'appaltatore per verificare il corretto funzionamento degli impianti.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza oppure comunicarli all'Ufficio Acquisti e Servizi ausiliari (e-mail acquisti@pd.camcom.it).

Il servizio di rifornimento ed igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente documento utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le eventuali spese accessorie.

I rifornimenti dovranno essere eseguiti da personale della Ditta munito di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovranno essere svolte e garantite (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) il rifornimento delle materie prime, dei prodotti e di ogni materiale dedicato, con cadenza necessaria ad assicurare l'uso continuativo.

In nessun caso si potrà sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà garantire a proprie spese la manutenzione dei distributori ed assicurare il funzionamento continuativo degli stessi nonché ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, dovessero presentare frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dalla Ditta affidataria entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione appaltante.

Art. 11 – Polizze Assicurative

Prima dell'installazione dei distributori automatici, il Concessionario dovrà comprovare, producendone copia, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni ed ai locali dove sono sistemati i distributori automatici, per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno (anche a titolo di responsabilità civile) subiti in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. La copertura assicurativa dovrà riferirsi all'intero periodo contrattuale.

Art. 12 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa – facoltà di recesso



Dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi l'esecuzione della fornitura, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto:

- a) cessione dell'azienda o di ramo d'azienda in mancanza di comunicazione all'Ente o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi in capo al cessionario, di cessazione di attività oppure nel caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- d) mancato adempimento, da parte del Concessionario, agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
- e) i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- g) l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, nonché per la stipula del contratto. In tal caso l'Ente effettuerà il pagamento del
- h) corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- i) violazione degli obblighi di riservatezza;
- j) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera di Commercio di Padova e del Codice di comportamento dell'Ente Camerale;
- k) violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001¹ (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 e Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione");

In tutti i casi summenzionati l'Ente ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Concessionario, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Ente stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 13 - Rischi da interferenze

¹La violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 comporta:

- la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
- l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., la Camera di Commercio a mezzo di propri rappresentanti ha effettuato la valutazione dei rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in argomento, constatando che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative da svolgere in contemporaneità nello stabile ove si svolgerà il servizio, come indicato all'art. 1 e che necessitino interventi di tipo oneroso.

Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 3bis, D.Lgs. n 81/2008).

Costi per la sicurezza per contenimento delle interferenze pari a zero.

Se le condizioni attuali dovessero variare anche a seguito di segnalazioni specifiche dell'affidatario, si procederà con l'analisi delle situazioni e si integrerà il presente documento.

Art. 14 - Controversie e foro competente

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Per la definizione di eventuali controversie, dopo un tentativo di mediazione obbligatorio disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione di Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato con sede a Treviso, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, è competente il Foro di Padova.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Il Concessionario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Committente saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso al servizio oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di Commercio e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La Stazione Appaltante e il Concessionario si impegnano a trattare i dati personali gestiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, secondo le rispettive competenze e relative responsabilità.

ART. 16 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)